

## COMMISSIONE XI

# AGRICOLTURA E FORESTE

**33.**

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1975

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI**

### INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	297
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Senatori MEDICI ed altri: Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (3866) . . . . .	297
PRESIDENTE . . . . .	297, 301, 303, 305, 306, 307, 308
BORTOLANI . . . . .	297
FELICI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . . .	302, 303 306, 307, 308
MIRATE . . . . .	298, 303, 305
PREARO, <i>Relatore</i> . . . . .	301, 303, 306, 307, 308
TASSI . . . . .	303, 306, 307, 308
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	319

### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bignardi, è sostituito ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del Regolamento, dal deputato Alesi.

**Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Medici ed altri: Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (*Approvata dal Senato*) (3866).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Medici ed altri: « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale », già approvata dal Senato nella seduta del 19 giugno 1975.

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

BORTOLANI. La proposta di legge al nostro esame, di recente approvata dal Senato e riguardante l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, riveste - a mio avviso - un notevole interesse venendo ad adeguare alle esigenze della tecnica ed economia agraria moderna una categoria di professionisti che, a tutt'oggi,

**La seduta comincia alle 9,45.**

GIANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

non aveva ottenuto una giusta collocazione, nell'esercizio delle libere professioni.

All'attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, fino a pochi anni fa, sebbene in modo non adeguato, in gran parte sopperivano professionisti di altra estrazione.

Con l'evolversi dell'agricoltura, che non è più un fatto approssimativo, ma sta sempre più diventando una scienza esatta e richiede conoscenze tecniche, scientifiche ed economiche, il tecnico agricolo è chiamato a partecipare alle vicende produttive dell'impresa agraria, collaborando col mondo rurale affinché i risultati economici ed il reddito di lavoro siano sempre più confacenti ai criteri dell'azienda moderna e produttiva. Fino a poco tempo fa, inoltre, il laureato in agraria apparteneva spesso alle famiglie della grossa borghesia rurale e raggiungeva la laurea più per *hobby* che per una precisa vocazione di carattere professionale.

I tempi sono favorevolmente cambiati. In Italia oltre 10 mila dottori agronomi esercitano la libera professione o sono consulenti presso associazioni professionali di produttori e cooperative agricole di vario indirizzo o grado, contribuendo efficacemente alla valorizzazione della produzione agricola.

Si deve prendere, perciò, atto dell'aggiornamento delle competenze riguardanti l'attività professionale propria del dottore agronomo e del dottore forestale, inerenti, per esempio, alla difesa e alla conservazione del suolo, ai rimboschimenti, ai laghetti collinari, alla salvaguardia dell'ambiente rurale, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, allo studio di assetto territoriale attinente ai rapporti città-campagna e alle componenti agricolo-forestali, alla valorizzazione delle risorse idriche ed al loro utilizzo sia a scopo irriguo che per le necessità delle popolazioni rurali.

È opportuno a mio avviso prevedere anche la possibilità di aderire a lavori di gruppo in progetti complessi nei quali è richiesta anche la competenza specifica di professionisti di altre categorie.

Esprimo, quindi, parere favorevole alla proposta di legge in discussione nella certezza che gli operatori economici del settore e l'economia agricola del nostro paese ne trarranno notevole beneficio.

MIRATE. Prendo la parola per un intervento di carattere generale, dando già per

scontata l'illustrazione di tutti gli emendamenti che abbiamo presentato e che manteniamo, anche dopo l'accordo di massima intervenuto con gli altri gruppi su alcune modifiche che verranno fra breve illustrate dal relatore.

Manteniamo i nostri emendamenti proprio perché questa proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato, anche dopo le modifiche cui ho già fatto cenno e che consideriamo nel complesso positive, conserva alcuni aspetti lacunosi. Tale provvedimento, cioè, suscita in noi, come credo nei rappresentanti di altre parti politiche, alcune perplessità che le modifiche apportate non sono sufficienti a farci superare. Non vanno d'altra parte trascurati i pareri fortemente critici espressi dalla IV Commissione giustizia come dalla I Commissione affari costituzionali. Nonostante ciò, lo sforzo compiuto da tutte le parti politiche ci ha portato a rinunciare all'atteggiamento di netta opposizione che avevamo assunto in precedenza.

Le nostre perplessità non muovono certo, come è stato invece detto da qualche collega, da una nostra avversione pregiudiziale nei confronti di questa categoria o della normativa proposta volta a disciplinare l'attività professionale dei dottori agronomi e forestali. Riteniamo, infatti, che se c'è una categoria che debba essere incoraggiata, tutelata, protetta, è proprio quella dei dottori agronomi e forestali, se vogliamo finalmente un'agricoltura moderna, efficiente, ricca, scientificamente organizzata.

Il fatto che questo indirizzo di studi registri ancora un incremento di popolazione scolastica relativamente scarso, deve preoccuparci; si tratta infatti di una categoria che ha bisogno di incentivi per indirizzare i giovani a questo ordine di studi.

I miei dubbi nascono però da un duplice ordine di ragioni. In primo luogo noi ci domandiamo, come credo facciano tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito politico, se oggi, per tutelare questa categoria, sia proprio necessario procedere alla costituzione di un nuovo ordine professionale, di un ordine che abbia questa impronta di relativa chiusura corporativa ricalcando vecchi schemi che ormai dovrebbero essere superati in un visione nuova e democratica degli ordini professionali.

Abbiamo l'impressione che ci sia in fondo la vecchia illusione che i problemi di questa categoria si possano risolvere con la crea-

zione di un ordine professionale: in realtà essi vanno visti nel più ampio contesto di una crisi che coinvolge tutti i liberi professionisti, anche quelli irreggimentati in albi professionali.

Se ci deve essere una spinta, questa deve essere in direzione di una riforma globale, di una legge quadro, come giustamente ha invocato il parere della Commissione giustizia, e quindi in ultima analisi verso l'introduzione di un nuovo ordine professionale che contrasti le spinte corporative già presenti nella società italiana.

Il secondo ordine di motivi che suscitano in noi perplessità attiene al merito del provvedimento. Nessuno contesta il fatto che il vecchio regolamento del 1929 debba essere radicalmente aggiornato dal momento che esso corrisponde alla logica, che mi pare sia stata centrata dal collega Bortolani, della vecchia figura dell'agronomo. Il regolamento deve essere, invece, uniformato alla impronta nuova che vogliamo dare alla figura del dottore agronomo e del dottore forestale.

Tutta la normativa contenuta in questa proposta di legge risulta lacunosa. La Commissione giustizia, evidenziando una serie di manchevolezze, anche di carattere tecnico e giuridico, conferma la nostra tesi.

Ci sono incongruenze che non possiamo non sottolineare, principalmente per quanto riguarda l'articolo 1, con il quale si introduce il concetto estremamente impalpabile del « titolo equipollente » che non trova alcun riscontro nell'ordinamento positivo italiano. Qui stiamo legiferando in materia di diritti soggettivi, configurando al tempo stesso un soggetto di diritto pubblico, cioè un nuovo ordine professionale; è necessario che, nella definizione dei diritti di coloro che potranno aspirare ad esservi inseriti, vengano rispettati dei criteri rigorosi.

L'accenno, nell'articolo 1, ad un titolo equipollente non fa altro che introdurre ulteriori elementi di confusione in un campo che è già sufficientemente caotico, specie in considerazione del fatto che, in questo caso, titolo equipollente può essere ad esempio la specializzazione in veterinaria: correremmo il rischio di far progettare strade e dighe da veterinari!

Il contenuto dell'articolo 2 ci lascia profondamente perplessi, pur apprezzando lo sforzo della maggioranza che ha accolto e valutato alcune nostre osservazioni e preoc-

cupazioni, proponendo delle sostanziali modifiche al testo dell'articolo. Nonostante ciò e pur non essendo il momento per simili dichiarazioni, dato che ci troviamo ancora in fase di discussione sulle linee generali, voglio dire che il gruppo comunista intende insistere sul proprio emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 2. Ci stiamo occupando di un settore che vede categorie di professionisti in urto fra loro: esistono conflitti di competenze fra geometri ed ingegneri, fra questi ultimi e gli architetti; se noi aggiungiamo a questi anche i dottori agronomi e forestali la confusione diventerà enorme. La soluzione che noi prospettiamo è, pertanto, profondamente diversa da quella proposta dal progetto di legge al nostro esame e tende a dare una netta definizione delle competenze di queste categorie di professionisti, competenze che devono essere di gruppo, di *équipes* inserite in una nuova e moderna visione che privilegia la collaborazione ed il lavoro comune.

L'articolo 3 ci sembra profondamente contraddittorio nei confronti degli stessi obiettivi di fondo che il progetto di legge si propone di conseguire e delle istanze avanzate dalle categorie interessate. Al secondo comma dell'articolo 3 si prevede, infatti, che possono essere iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali anche coloro che dipendono da pubbliche amministrazioni che vietano l'esercizio della libera professione. È vero che è prevista, per eventuali atti professionali, l'apposizione del timbro conservato presso l'ordine, però noi avremmo preferito — se veramente si vuole tutelare la libera professione e non si vogliono perseguire secondi fini, che sembrano nascosti fra le righe di questo articolo 3 — che si adottasse la soluzione che prevede l'esistenza di diversi albi professionali, ognuno col suo elenco aggiuntivo. Si tratta di una soluzione più radicale che, però, elimina gli inconvenienti che nascerebbero dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 3.

Tanto per fare un esempio banale, ma che può essere utile a chiarire le nostre perplessità: vi immaginate che cosa succederà quando il presidente di un ordine provinciale, che dispone del timbro, si vedrà chiedere l'apposizione di questo da un alto funzionario agronomo di un ministero ed al quale egli — come libero professionista — deve spesso rivolgersi per espletare delle pratiche, avendo per il suo tramite la possibilità di esercitare un'attività professionale, non di

piccolo cabotaggio ma altamente remunerativa?

Non comprendiamo perché si voglia restare ancorati ad una simile formulazione che può risultare così pericolosa nella sua ambiguità.

Noi non vogliamo negare nessun titolo acquisito sul terreno della professionalità individuale del singolo cittadino, anche se pubblico dipendente, però insistiamo sul fatto che costoro devono risultare iscritti in un albo aggiuntivo appositamente previsto: potranno esercitare la libera professione, ma nell'ambito delle competenze dell'ente da cui dipendono. Questa ci sembra l'unica soluzione che elimina la possibilità del formarsi di meccanismi ricattatori.

Per concludere desidero fare un'ultima osservazione. Questa legge prosegue il suo iter con una certa tolleranza, da parte di tutti i gruppi, che hanno fatto delle piccole rinunce pur conservando qualche perplessità.

Bisogna trarre una lezione da tutto ciò: quando si tratta di proposte di legge che investono questioni come quelle degli ordini professionali — rivolgiamo questo discorso al presidente della Commissione ed al Presidente della Camera — e che interessano pluralità di categorie e di competenze legislative — così come sono configurate all'interno della nostra Assemblea — ci pare sia opportuno affidare l'esame e l'eventuale approvazione di una tale legge non alla singola Commissione con competenza settoriale, ma, data la portata del problema, alle Commissioni che possano darne una valutazione di carattere generale.

Poiché credo siamo tutti d'accordo sulla necessità di avere una visione unitaria dei problemi che riguardano gli ordini professionali, sarebbe giusto ed opportuno che tutte le questioni attinenti agli ordini professionali venissero sempre deferite alla stessa Commissione (la Commissione giustizia e in certi casi la Commissione affari costituzionali) o semmai a Commissioni riunite (IV e I e Commissione competente per materia). Riteniamo che questa sia la strada attraverso la quale molti conflitti potrebbero essere eliminati — anche i conflitti di competenza tra Commissioni — e potrebbe essere realmente trovata una sede nella quale offrire una meditazione non solo attenta, come è stata attenta la meditazione di questa Commissione, ma tale da poter valutare complessivamente e unitariamente tutte le esigenze.

TASSI. Nonostante alcune perplessità, noi avevamo dato la nostra adesione alla sollecitata approvazione del provvedimento, vista la prassi spesso seguita in questa Commissione, come in genere in tutto il Parlamento, di accelerare i tempi limitandosi a perseguire gli obiettivi principali.

Visto che è nell'aria l'accoglimento di alcuni emendamenti e quindi il rinvio al Senato della proposta di legge, vogliamo anche noi fare i nostri rilievi precisi ed abbiamo a tal fine formulato alcuni emendamenti che ci sembra doveroso sottoporre all'esame della Commissione.

Per alcuni emendamenti ho visto che concordiamo con l'opinione della maggioranza per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato; altri, soprattutto quelli all'articolo 3 rispecchiano esclusivamente proposte nostre.

Noi non accettiamo il concetto dell'equipollenza, già messo in discussione dall'onorevole Mirate, non l'accettiamo così com'è, perché non si può con una legge affidare una delega in bianco senza, per altro sapere neppure a chi la si affida. Poiché l'articolo 5 prevede la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, noi riteniamo che il giudizio sull'equipollenza possa essere conferito a tale ministero, previo parere favorevole del Consiglio nazionale dell'ordine, in modo da garantire un minimo di cognizione tecnica e scientifica che deve essere assicurata a coloro che si rivolgono agli iscritti all'albo.

Affidare al Ministero di grazia e giustizia il giudizio sull'equipollenza mi sembra un criterio abbastanza intelligente, perché sappiamo che in base all'articolo 57 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ci si sta muovendo nel senso di garantire la libera circolazione dei lavoratori non salariati e quindi il riconoscimento dei titoli di studio in tutti i paesi del mercato comune. Non è pensabile, dunque, che ogni volta il Parlamento debba riunirsi per stabilire quali titoli e quali lauree consentano l'iscrizione all'albo: è bene che ci sia un organo esecutivo, affiancato dall'organo liberamente e democraticamente eletto dagli interessati, al quale tale compito sia demandato.

Altre perplessità vengono sollevate dall'articolo 7 relativo alla riscossione dei contributi. Mentre ci stiamo avviando verso la autotassazione dei liberi professionisti, e addirittura di tutti i contribuenti, non vedo perché il libero professionista debba pagare obbligatoriamente attraverso i ruoli, e quindi

con un sistema che va scomparendo, i contributi al proprio ordine professionale. Credo sia giusto, per una questione di moralizzazione, pervenire ad una unificazione dei sistemi impositivi; e il problema non è tanto grave per i professionisti del nord, dove i contributi sono bassissimi, quanto per i professionisti del centro e del sud, dove si arriva ad aliquote sino al 10,5 per cento.

Vorrei fare un'ultima considerazione circa l'iscrizione all'albo dei pubblici dipendenti. Concordo con la posizione testé assunta dall'onorevole Mirate. Il problema dell'attività professionale dei dipendenti pubblici esiste e non è del tutto risolvibile con un tratto di penna, né con una norma di legge, proprio perché molti dipendenti pubblici sono talmente mal pagati che non si può pretendere che si limitino al servizio prestato alla pubblica amministrazione. È chiaro che il rischio di interessi privati in atti di ufficio è grande quando si permette ad un ispettore agrario di fare un progetto in un campo collaterale ma strettamente legato a quello in cui opera come pubblico dipendente. Gli scandali anche recentemente verificatisi nella mia regione dimostrano una volta di più che se si mette la benzina vicino al fuoco è facile che bruci.

Il problema dovrebbe essere risolto in maniera più radicale: sarebbe ora che questo Stato democratico da trent'anni risorto, desse una legislazione completa alle attività liberali. Ci siamo, infatti, accorti che nel tentativo di dare una regolamentazione organica alla libera attività dei professionisti agronomi, stiamo rischiando di ledere gli interessi di altre categorie professionali e degli stessi cittadini che hanno interesse ad una attività professionale che garantisca il servizio per cui è stata istituita.

Non dobbiamo dimenticare che, nel regolare un'attività professionale, allarghiamo la possibilità di vita dei liberi professionisti, ma determiniamo anche importanti riflessi di ordine sociale. Interessiamoci dunque degli agronomi, degli ingegneri o dei geologi, ma soprattutto facciamo in modo che essi siano all'altezza dei loro compiti. Non affidiamo, cioè, a persone che hanno una determinata preparazione scientifica e tecnica funzioni che fuoriescono del tutto dalle loro competenze: questo per tutelare gli interessi della collettività.

Ecco quali sono le nostre perplessità, da cui scaturiscono le nostre proposte di

emendamento. Ho preferito intervenire durante la discussione sulle linee generali, piuttosto che in sede di esame dei singoli articoli, per dare una visione completa dei nostri suggerimenti.

Mi auguro che l'iter di questa proposta di legge sia il più celere possibile di modo che, una volta accolti gli emendamenti più importanti, passi di nuovo al Senato per l'approvazione definitiva.

È necessario, infatti, non solo nell'interesse delle categorie dei liberi professionisti agronomi e forestali, ma anche e soprattutto nell'interesse del mondo rurale e dell'intera collettività, che questo settore venga puntualmente disciplinato per rilanciare la nostra agricoltura troppo spesso mortificata da leggi inidonee.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**PREARO, Relatore.** Ringrazio i colleghi intervenuti per il contributo apportato e per le loro considerazioni e valutazioni che — pur rimanendo qualche perplessità — sono state, in linea di massima, favorevoli all'approvazione sollecita del progetto di legge al nostro esame.

Si tratta di una proposta che interessa circa diecimila professionisti e quindicimila occupati presso gli ispettorati agrari e forestali, i consorzi, le banche e le assicurazioni.

Per quanto riguarda i titoli equipollenti si intende far riferimento a quelle scienze che, pur non avendo ancora dei laureati, stanno assumendo un'importanza rilevante in agricoltura (si pensi alla scienza della alimentazione e a quella zootecnica).

Le competenze fissate dall'articolo 2, onorevole Mirate, rimangono, sostanzialmente, quelle dell'ordinamento del 1929, con una maggiore specificazione per quanto attiene nuove attività come l'ecologia, la difesa del suolo ed il lavoro di gruppo, sempre più richiesto per i piani comprensoriali, di bonifica, di irrigazione, di miglioramenti fondiari, i piani zonal, i disboscamenti, le attrezzature di montagna per evitare incidenti e salvare coltivazioni, la sistemazione delle malghe, la regolazione del deflusso delle acque per mezzo di canali, piccole dighe, serbatoi di acqua, piccoli acquedotti.

Per quanto riguarda la lettera m) dell'articolo 2, voglio ricordare che si tratta

di lavori catastali in vasti comprensori in cui esistono accanto ai centri rurali, anche centri urbani e che comprendono, quindi, campagna e città.

Per quanto riguarda i piani urbanistici si intende che, nei territori dove questi vengono realizzati, attorno esistono o rimangono o vengono inclusi vasti spazi verdi, necessari per la salute, per i campi sportivi, per l'impiego del tempo libero e che, quindi, comprendono ristrutturazioni agricole, in funzione delle necessità della popolazione (orti, frutteti, giardini, parchi).

Riguardo al problema dei dipendenti degli enti pubblici che non possono esercitare la libera professione in base all'articolo 60 della legge sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, del 10 gennaio 1957, n. 3, faccio rilevare che ad essi sono concessi solo degli arbitrati, delle perizie e dei collaudi e che, in questo caso, possono essere iscritti all'albo con annotazione a parte.

La legge non si ispira ad interessi settoriali, ma vuole rendere più funzionali le competenze elencate che non sono regolate tassativamente ma che, al contrario, devono essere di gruppo, come nelle attività di pianificazione (Cassa del mezzogiorno, enti di sviluppo, applicazione delle direttive comunitarie).

In merito alle interferenze di cui ho sentito parlare, devo dire che se esistono sono causate proprio dalle altre categorie (ingegneri, geometri, commercialisti) che si inseriscono in attività che dovrebbero essere riservate ai dottori agronomi e forestali. Ciò vale ad esempio per quanto riguarda la stima dei danni dovuti alla grandine e alle avversità meteorologiche, oppure dei danni alle colture a causa degli insetti o di malattie delle piante; la stima dei danni da incendi; l'attività dei consorzi di bonifica, i cui direttori sono quasi sempre ingegneri e commercialisti.

Concludendo, ringrazio ancora i colleghi intervenuti a favore del progetto di legge che, con le osservazioni fornite dalla Commissione giustizia e dalla Commissione affari costituzionali, serve a chiarire la situazione professionale di una categoria che sta assumendo sempre maggiore importanza; basti conoscere il numero degli iscritti alle facoltà di agraria: a Bologna i nuovi iscritti sono ottocento e a Padova seicento, e si tratta solo di due esempi.

L'approvazione di questa legge è necessaria in quanto nelle regioni sono in corso

di applicazione le direttive comunitarie ed è, pertanto, opportuno dare serenità ai dottori agronomi e forestali per quanto riguarda i rapporti con le altre categorie alle quali si tende una mano sperando che facciano altrettanto.

Da ultimo, per tranquillizzare l'onorevole Mirate, faccio notare che le osservazioni ed i suggerimenti delle Commissioni giustizia ed affari costituzionali saranno espressi nel regolamento di applicazione.

Data la necessità di non rimandare ulteriormente la regolamentazione delle competenze ed attribuzioni delle categorie dei dottori forestali ed agronomi, chiedo l'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

*FELICI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Il Governo conferma la propria adesione a questa proposta di legge ribadendo quanto già detto al Senato, che si tratta, cioè, di un provvedimento che risolve problemi abbastanza complessi che si sono manifestati nel settore.

Proprio perché si tratta di una iniziativa che ha raccolto l'adesione dei vari gruppi politici, il Governo intende dare alcuni chiarimenti che ritiene importanti sulla materia e servono a dissipare le nebbie che si sono addensate questa mattina.

Non si tratta di introdurre particolari novità né tanto meno di un atto rivoluzionario, ma semplicemente di dare anche a questa categoria un ordine professionale; se il collega Mirate avesse letto con maggiore attenzione il parere espresso dalla IV Commissione giustizia avrebbe rilevato che nella prima parte esso è positivo e si allinea alla tendenza manifestata nei confronti di tutti gli altri ordini professionali. Basta, quindi, apportare talune correzioni di carattere formale e tecnico al progetto di legge.

A mio parere però, anche sul problema degli ordini professionali — questo lo dico per inciso — le forze politiche dovrebbero raggiungere una maggiore convergenza di idee che porti ad un miglioramento delle varie professioni.

Il Governo in conclusione apprezza lo sforzo compiuto dal relatore e dai colleghi intervenuti per giungere alla definizione di uno strumento che organizzi la categoria in modo tale da renderla pronta a recepire le direttive comunitarie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1.

*(Titolo di dottore agronomo  
e di dottore forestale).*

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale o altro equipollente, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.

L'onorevole Mirate ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole: « o altro equipollente ».*

MIRATE. Lo considero svolto nel mio intervento.

PREARO, *Relatore*. Non sono d'accordo e l'ho spiegato prima: equipollenza vuol dire che alla laurea di dottore agronomo si può aggiungere una specializzazione.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento, ritenendo che elimini eventuali possibilità di dubbio.

PRESIDENTE. Il relatore mantiene il suo atteggiamento negativo nonostante il parere favorevole del Governo?

PREARO, *Relatore*. Sì, signor Presidente, mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mirate, contrario il relatore, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

L'onorevole Tassi ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

#### ART. 1-bis.

« Il professionista agrario iscritto all'albo ha diritto di far cessare le proroghe dell'affitto sul fondo di sua proprietà, con preavviso di un'annata agraria ».

TASSI. Credo di aver illustrato implicitamente questo emendamento nel corso del mio intervento.

PREARO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a questo articolo aggiuntivo che, a mio giudizio, non rientra nel merito della questione che stiamo trattando.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tassi 1-bis, contrari il relatore e il Governo.

*(È respinto).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

*(Attività professionale).*

Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica, di utilizzazione e regolazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per la loro particolare complessità, non richiedano la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle

piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti a industrie agrarie e forestali nonché ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonché tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attività dell'uomo, nonché la scelta delle misure occorrenti;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore rustico che con quello urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonché le analisi delle relative produzioni;

p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

q) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, nonché la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente;

u) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento delle popolazioni rurali;

v) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

L'onorevole Mirate ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consu-



lenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione o di miglioramento fondiario di bonifica, di rimboschimento e di forestazione da eseguirsi in aziende agrarie singole ed associate;

c) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acqua, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonché tutte le operazioni dell'estimo in generale;

d) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

e) l'accertamento di qualità delle produzioni agricole, zootecniche forestali e relative industrie di trasformazione;

f) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

g) la prevenzione e difesa delle culture agrarie e forestali nonché dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti o da altri fattori naturali;

h) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore rustico che con quello urbano;

i) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

l) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonché le analisi delle relative produzioni;

m) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

n) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

o) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale;

p) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di lavori inerenti alla utilizzazione delle riserve idriche a scopo irriguo nell'ambito di singole aziende agrarie.

Gli iscritti all'albo hanno, inoltre, la facoltà di partecipare nei limiti delle loro competenze a lavori di gruppo in concorso con altri professionisti specificamente abilitati dalle norme regolanti le relative competenze professionali per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima ed il collaudo di opere di bonifica, di utilizzazione e regimazione delle acque, di difesa e conservazione del suolo, nonché di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci e attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

b) la progettazione, la sorveglianza, la misura, la stima e il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti a industrie agrarie e forestali nonché ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

c) lo studio, la progettazione, e la ricerca nel settore della meccanica agrario-forestale con le relative applicazioni;

d) lo studio di assetti territoriali, la redazione di piani zonali di sviluppo di piani urbanistici, di piani ecologici per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna;

e) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche, di singole zone ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento delle popolazioni rurali ».

MIRATE. Lo considero svolto nel corso del mio intervento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolani ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, alla lettera v) aggiungere dopo le parole: « dalla legge 5 novem-

bre 1971, n. 1086 », *le parole*: « sempre nei limiti delle competenze dei geometri, nonché quelle previste dagli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ».

*Al penultimo comma dopo le parole*: « con firma congiunta », *aggiungere la seguente frase*:

« Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione ».

L'onorevole Tassi ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo la lettera v) aggiungere la seguente*:

« z) in ogni caso l'attività dei dottori in scienze agrarie e forestali è limitata alla competenza dei geometri, per le costruzioni di immobili con uso di cemento armato ».

TASSI. Aderisco al primo emendamento Bortolani di contenuto identico al mio, che, quindi, ritiro.

PREARO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento relativo al penultimo comma dell'articolo 2, da me elaborato insieme con l'onorevole Bortolani, in quanto si viene per tale via a rafforzare l'attività di gruppo.

Sono anche favorevole al primo emendamento Bortolani, mentre mi dichiaro contrario a quello Mirate.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Concorro con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mirate interamente sostitutivo dell'articolo 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bortolani alla lettera v) del primo comma, che assorbe l'emendamento Tassi aggiuntivo

della lettera z), di contenuto del tutto analogo, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Bortolani, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

*(Esercizio della libera professione).*

Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale e delle professioni equipollenti è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I dottori agronomi e i dottori forestali o i possessori di titoli equipollenti, impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Presso i rispettivi ordini sarà conservato il timbro professionale che verrà consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'ordine.

Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Gli iscritti in un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

L'onorevole Tassi ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole* « agronomo o di dottore forestale e delle professioni equipollenti » *con le altre* « in scienze agrarie e forestali ».

*Al secondo comma sostituire le parole « agronomi e i dottori forestali o i possessori di titoli equipollenti » con le altre « in scienze agrarie e forestali ».*

*Dopo il quinto comma aggiungere il seguente « Il ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e forestali, stabilisce titoli accademici eventualmente equipollenti alle lauree in scienze agrarie e forestali ».*

L'onorevole Mirate ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:*

*« I dottori agronomi e i dottori forestali dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici possono a loro richiesta essere iscritti in apposito elenco speciale annesso all'albo.*

*Questi iscritti potranno esercitare l'attività professionale di dottore agronomo o di dottore forestale limitatamente ai compiti e agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera ».*

TASSI. Essendo stato approvato l'emendamento Mirate all'articolo 1, soppressivo delle parole « o altro equipollente », ritiro i miei primi due emendamenti, testé letti dal presidente, invitando quest'ultimo a coordinare il testo dell'articolo 3 con il nuovo testo dell'articolo 1.

PREARO, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di coordinamento e sono, invece, contrario all'altro emendamento Tassi che — secondo me — come gli altri due, è precluso dall'approvazione dell'emendamento Mirate all'articolo 1, relativo alla parola equipollenti.

Sono pure contrario all'emendamento Mirate in quanto lo ritengo superfluo, dato che le richieste ivi avanzate sono previste nel testo originario dell'articolo 3.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mirate, contrari il relatore e il Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Tassi, contrari il relatore e il Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, fatta salva la riserva di coordinamento.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 4.

*(Obbligo del segreto professionale)*

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

*(Vigilanza sull'esercizio della professione)*

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei sudetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

*(Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche).*

Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

*(Riscossione dei contributi).*

Ogni Ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lette-

ra l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'Ordine locale ed al Consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

TASSI. In merito a questo articolo, forse sarebbe il caso di adeguare il provvedimento in discussione alla nuova riforma fiscale.

PRESIDENTE. Poiché non mi sono stati presentati emendamenti formali, non posso far altro che mettere in votazione l'articolo 7 così com'è formulato.

TASSI. Non sarebbe mia intenzione presentare un altro emendamento; d'altra parte mi domando se la Commissione non ritenga opportuno adeguare questa proposta di legge, vecchia ormai di due anni, alla nuova normativa in materia fiscale.

PREARO, *Relatore*. In effetti la riforma fiscale stabilisce che non si pubblicino più i ruoli: sarebbe dunque opportuno trovare un altro sistema per la riscossione dei tributi che attualmente viene effettuata direttamente dagli ordini.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con l'onorevole Tassi nel riconoscere che il contenuto dell'articolo 7 dovrebbe essere uniformato a quanto stabilito dalla riforma Visentini. Piuttosto che fare ricorso ad un emendamento in un testo particolare, ritengo che sarebbe più opportuno formulare un nuovo testo in grado di essere applicato a tutti gli ordini professionali.

Propongo dunque di approvare l'articolo 7 nel testo che ci è pervenuto dal Senato in attesa di approfondire maggiormente la materia.

TASSI. Pur restando convinto della necessità di un adeguamento del provvedi-

mento in esame alla riforma fiscale, non voglio rallentare ulteriormente l'iter, per cui mi asterrò dal presentare un emendamento formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(*E approvato*).

Poiché ai restanti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura. Avverto la Commissione che il Senato ci ha fatto pervenire alcune correzioni materiali al testo trasmesso alla Camera, nel quale, per altro vennero corretti alcuni errori di stampa.

(*La Commissione prende atto della comunicazione del Presidente*).

#### ART. 8.

(*Personale del Consiglio nazionale e degli Ordini*).

Il Consiglio nazionale ed i Consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni.

(*E approvato*).

#### TITOLO II

#### ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

#### ART. 9.

(*Circoscrizioni territoriali*).

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro Ordine vicinore fissato dal Consiglio nazionale.

(*E approvato*).

## ART. 10.

*(Composizione del Consiglio dell'ordine).*

Il Consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

*(È approvato).*

## ART. 11.

*(Cariche del Consiglio - Validità delle sedute).*

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

*(È approvato).*

## ART. 12.

*(Attribuzioni del presidente).*

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

*(È approvato).*

## ART. 13.

*(Attribuzioni del Consiglio).*

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la Commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

*(È approvato).*

## ART. 14.

*(Decadenza dalla carica di membro del Consiglio - Sostituzione).*

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle

ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del Consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

*(È approvato).*

#### ART. 15.

*(Scioglimento del Consiglio).*

Il Consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio, previa revisione dell'albo.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo, un segretario e — se del caso — un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

*(È approvato).*

#### ART. 16.

*(Assemblea ordinaria degli iscritti).*

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

*(È approvato).*

#### ART. 17.

*(Assemblea per l'approvazione dei conti).*

L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

*(È approvato).*

#### ART. 18.

*(Assemblea straordinaria).*

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonché ogni volta che lo deliberi il Consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

*(È approvato).*

#### ART. 19.

*(Assemblea per l'elezione del Consiglio).*

La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

Ove si riveli opportuno, potrà disporsi la apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i

presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, avranno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

*(E approvato).*

#### ART. 20.

*(Costituzione di nuovi Ordini).*

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo Ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

*(E approvato).*

#### ART. 21.

*(Fusioni di Ordini).*

Quando in un Ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con altro Ordine, sentito il parere del Consiglio nazionale.

*(E approvato).*

### TITOLO III

#### CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

##### ART. 22.

*(Ordine nazionale).*

Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico Ordine nazionale.

*(E approvato).*

##### ART. 23.

*(Consiglio dell'ordine nazionale).*

Il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri eletti dai Consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del Consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente

*(E approvato).*

##### ART. 24.

*(Cariche del Consiglio  
dell'ordine nazionale).*

Il Consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

*(E approvato).*

##### ART. 25.

*(Attribuzioni del presidente del Consiglio  
dell'ordine nazionale).*

Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del Consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

(È approvato).

#### ART. 26.

##### *(Attribuzioni del Consiglio dell'ordine nazionale).*

Il Consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi Ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli Ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei Consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli stessi.

(È approvato).

#### ART. 27.

##### *(Elezione del Consiglio dell'ordine nazionale).*

Per la designazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale, il Consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che può essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per

iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio in carica.

Nelle elezioni s'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A ciascun Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi.

In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo comma.

Ogni Ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

(È approvato).

#### ART. 28.

##### *(Incompatibilità).*

La carica di membro del Consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un ordine.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio dell'ordine.

In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i Consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

(È approvato).

#### ART. 29.

##### *(Comunicazione delle decisioni).*

Le decisioni del Consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento.



to, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto Consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

#### TITOLO IV.

#### ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

##### ART. 30.

(Contenuto dell'albo e suoi effetti).

L'albo, distinto in più sezioni, riguardanti, rispettivamente, i dottori agronomi, i dottori forestali e i possessori di titoli equipollenti, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianità e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

(È approvato).

##### ART. 31.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo).

Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o di titolo equipollente;

e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;

f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

(È approvato).

##### ART. 32.

(Iscrizione - Rigetto della domanda).

Il Consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio dell'ordine, è motivata.

Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

(È approvato).

##### ART. 33.

(Divieto di iscrizione in più albi -  
Variazioni dello stato giuridico-professionale -  
Trasferimenti).

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi.

Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al Consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

(È approvato).

##### ART. 34.

(Cancellazione - Sospensione per morosità).

Il Consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a) b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti

può, a norma dell'articolo 13, lettera *m*), essere sospeso.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

(È approvato).

#### ART. 35.

(Reiscrizione).

Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

(È approvato).

#### ART. 36.

(Comunicazioni delle deliberazioni del Consiglio).

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

### TITOLO V

#### SANZIONI DISCIPLINARI. PROCEDIMENTO

#### ART. 37.

(Responsabilità disciplinare).

Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

(È approvato).

#### ART. 38.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

(È approvato).

#### ART. 39.

(Avvertimento).

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

(È approvato).

#### ART. 40.

(Censura).

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio dell'ordine.

(È approvato).

#### ART. 41.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del Consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3, del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

(*E approvato*).

#### ART. 42.

(*Radiazione*).

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

(*E approvato*).

#### ART. 43.

(*Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale*).

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedi-

mento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

(*E approvato*).

#### ART. 44.

(*Fatti costituenti reato*).

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale e sospende il procedimento.

(*E approvato*).

#### ART. 45.

(*Prescrizione*).

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

(*E approvato*).

#### ART. 46.

(*Competenza*).

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello.

Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

(*E approvato*).

#### ART. 47.

(*Apertura del procedimento disciplinare*).

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

*(È approvato).*

ART. 48.

*(Svolgimento del procedimento disciplinare).*

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'inculpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

*(È approvato).*

ART. 49.

*(Notificazione delle decisioni).*

Le decisioni del Consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il Consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

*(È approvato).*

ART. 50.

*(Astensione e ricazione dei membri del Consiglio dell'ordine).*

L'astensione e la ricazione dei membri del Consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricationi viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio nazionale, che designa altro Ordine al cui Consiglio vanno rimessi gli atti.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricazione, si sostituisce al Consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

*(È approvato).*

ART. 51.

*(Astensione e ricazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale).*

L'astensione e la ricazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricazione decide lo stesso Consiglio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricationi viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

*(È approvato).*

ART. 52.

*(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione).*

Il Consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

*(È approvato).*

ART. 53.

*(Reiscrizione dei radiati).*

Gli iscritti radiati dall'albo possono esservi reinscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che

il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reiscritto nell'albo acquista la anzianità dalla data della reiscrizione.

*(È approvato).*

#### TITOLO VI.

#### IMPUGNAZIONI

##### ART. 54.

*(Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare).*

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine, con ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

*(È approvato).*

##### ART. 55.

*(Poteri del Consiglio dell'ordine nazionale).*

Il Consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il Consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto

o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

*(È approvato).*

##### ART. 56.

*(Irricevibilità del ricorso).*

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

*(È approvato).*

##### ART. 57.

*(Decisione del ricorso).*

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ove ha sede l'Ordine di appartenenza dell'interessato.

*(È approvato).*

##### ART. 58.

*(Ricorso contro le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale).*

Le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia

di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte di appello il Collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

Per ciascun Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Ordine, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'Ordine aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il Tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

*(È approvato).*

## TITOLO VII

### ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

#### ART. 59.

*(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese).*

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spel-

tanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

*(È approvato).*

#### ART. 60.

*(Restituzione di atti e documenti).*

Gli iscritti all'albo non possono trattene gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corrispondenza degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente il presidente del Consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del Consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

*(È approvato).*

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 61.

*(Già abilitati all'esercizio professionale).*

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

*(È approvato).*

#### ART. 62.

*(Abrogazione di norme anteriori in contrasto).*

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale,

## VI LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1975

compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

(È approvato).

**ART. 63.**

(Regolamento di esecuzione).

Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori MEDICI ed altri: « Ordinamento del-

la professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (Approvata dal Senato) (3866).

Presenti . . . . . 24

Votanti . . . . . 16

Astenuti . . . . . 8

Maggioranza . . . . . 9

Voti favorevoli . . . . . 16

Voti contrari . . . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Ascari Raccagni, Bortolani, De Leonardis, Massi, Miroglio, Pisoni, Prearo, Schiavon, Speranza, Sponziello, Stella, Tassi, Traversa, Truzzi, Valensise.

Si sono astenuti:

Bardelli, Bonifazi, Di Marino, Giannini, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Talassi Giorgi Renata.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO